



FERRUCCIO AULETTA

L'Ufficio del processo

La prima volta che ho personalmente sperimentato l'Ufficio del processo è stato nel 2011, quando fui ricevuto dal Giudice d'appello del *Tribunal de Justicia* di San Paolo del Brasile, *Desembargador* Walter Piva Rodrigues. Questi mi mostrò anzitutto il dattiloscritto delle lezioni tenute nell'Università di quella Città dal professor Enrico Tullio Liebman (che vi aveva ritrovato Tullio Ascarelli, anch'egli emigrato per sfuggire alle persecuzioni razziali). Il Giudice mi lesse l'inizio della lezione dettata il 14 agosto 1943 da Liebman, «As Aço» (*Le azioni*); poi mi presentò i suoi due collaboratori, coi quali lavorava nelle immediate circostanze -una sorta di piccolo appartamento con più di uno studio individuale- e me ne spiegò il ruolo nella catena di produzione delle sue decisioni.

Con legge dello Stato di San Paolo 7.451 del 19 luglio 1991 era stata invero regolata la figura dell'«Assistente Jurídico» e dell'«Escrevente», dotando ciascun *Desembargador* di entrambi, ma con la differenza fondamentale che soltanto la nomina del primo poteva avvenire «mediante indicação do Desembargador interessado».

In quell'ordinamento, il singolo giudice (d'appello) ha capacità di selezionare laureati in giurisprudenza (che, ove già esercenti la professione forense, devono cessarla) da destinare al servizio personale, nomina e revoca dipendendo soltanto dal magistrato. E se questi lascia il servizio l'assistente vi rimane soltanto fino all'assegnazione del nuovo magistrato.

Si tratta, ancorché nell'ambito di uffici giudiziari ordinari e di merito, di un modello più frequente nelle alte corti: come la stessa Ministra della giustizia sa per aver ricoperto anch'ella il ruolo di assistente di studio alla Corte costituzionale, è il modello della sequela personale del giudice. Questi soltanto designa fiduciarmente giovani esperti ai quali commette i compiti di ricerca e sistemazione dei dati relativi a questioni eminentemente giuridiche, giovani che di regola si trovano in fase già progredita della loro formazione, per lo più accademica. Anche per me, è stata una tale esperienza, segnatamente alla Corte costituzionale, la pietra angolare nella costruzione della personalità scientifica.

Si tratta di un modello in cui è centrale il rapporto tra l'assistito e l'assistente, in cui ciascuno nutre dal confronto valori essenziali (di informazione l'assistito, di formazione l'assistente), ma senza che l'organizzazione dell'ufficio prenda diretta rilevanza, sicché l'ufficio nel suo complesso beneficia soltanto indirettamente di quel rapporto personale, bilaterale, irripetibile.

Lo schema in questione è proprio dei «référéndaires» della Corte di Giustizia dell'UE e dei «law clerks» dei giudici federali e della Corte suprema degli Stati Uniti.

Non è evidentemente il paradigma al quale può ispirarsi il nostro Ufficio del processo, che - peraltro- nasce finanche alieno dall'idea di potersi collocare presso la Corte suprema (è, infatti, eccentrica la specifica previsione che, al riguardo di quest'ultima, adesso compare nell'art. 11 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*): quello della relazione diretta e fiduciaria, chiusa e finanche escludente, rimane un modello nobile, ma diverso; modello che vanta quale ragione di pregio co-essenziale la formazione del giovane esperto, senz'altro.

In un'intervista del 2010 *justice* Clarence Thomas, difendendo l'arbitrarietà vera e propria delle scelte che egli seguiva nel reclutare i propri *clerks* alla Corte suprema di Washington, si disse addirittura orgoglioso della sprezzante definizione affibbiata ai suoi assistenti, chiamati *TTT (Third-Tier Trash o Toilet)* perché reclutati da sedi universitarie di poco prestigio. Replicò: «I have a preference for non-Ivy League law clerks. I'm not part of this new or faux nobility». In questa replica si nasconde, però, il grave problema della selezione e dell'opportunità da assicurare a tutti, secondo capacità e non altro; opportunità universale che in nessuna relazione privilegiata tra individui potrebbe mai trovare alimento.

A maggior ragione quando l'Ufficio del processo diventa un ganglio vitale dell'organizzazione giudiziaria, occorre tendenzialmente fuoriuscire da ogni sorta di cooptazione *intuitu personae*. E però, pur allentandosi la relazione tra gli individui infine destinati a collaborare, mai deve perdersi di vista la cura del giovane esperto e l'interesse per la sua formazione e progressione in carriera, ancorché senza detrimento per l'efficienza giudiziaria.

Passa anche da queste considerazioni l'idea di costituire gli assistenti in «pool», quale forza lavoro pronta a riceversi compiti al bisogno dell'ufficio complessivamente inteso, secondo uno schema d'azione il cui migliore invero sta nell'organizzazione della CEDU.

Ovvio è che pure soluzioni intermedie tra i modelli di *clercking* individuale e di assessorato collettivo sono del pari praticate, come quello in uso presso la Corte internazionale di giustizia de L'Aja. Tuttavia, nella logica di una più forte integrazione organizzativa degli addetti e di stabilizzazione funzionale dell'UdP merita forse attenzione il sistema maggiormente comprensivo che mi è noto, quello francese.

Lì, la sistemazione data ai «*juristes assistants*» sembra particolarmente meditata: col Décret n° 2017-1618 del 28 novembre 2017, in attuazione della legge del 2016 «de modernisation de la justice du XXI^e siècle» e novellando il Codice dell'organizzazione giudiziaria (a testimoniarne il valore fondamentale), è stata creata tale figura presso le sedi di merito e la *Cour de cassation* (il recentissimo *Rapport de la Commission de réflexion* ne fa, anzi, un punto cruciale proprio nella sede di vertice, «un solide pôle de travail et de compétence aux côtés des magistrats»). La fonte normativa destina gli assistenti «à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés».

A parte alcuni profili di *status* - si tratta di personale con anzianità minima di due anni di esercizio professionale e, su dispensa, con professione ulteriormente compatibile, il cui reclutamento avviene attraverso procedure singolarmente amministrate dagli uffici di destinazione dei candidati e con contratti di durata e prestazioni variabili, comunque rinnovabili -, il rapporto personale è tendenzialmente conservato: «le juriste assistant ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé».

Se si combinano dati quali la complessità dei dati ricercabili per la soluzione della questione affidata all'assistente e l'esclusività del rapporto con uno o più magistrati assistiti, si ha evidente l'immagine di un'organizzazione che si affida ancora ai riflessi positivi della relazione d'ufficio senza immediatamente attirare l'assistente, staccandolo dal gabinetto del giudice,

nell'orbita diretta dell'ufficio in quanto tale. Tant'è che la formazione dell'assistente rimane costante e cogente: «Les juristes assistants suivent une formation organisée», ciò che altrimenti si fa incompatibile e finanche superfluo nell'alternativa di una *task-force* a rapido disbrigo del compito assegnato insieme con le istruzioni di base per assolvervi.

In questa logica diventa allora assai significativo che, nell'ambito dei vari meccanismi di ingresso collaterale nella magistratura basati sull'esperienza e non la prova concorsuale d'ammissione, è prevista la nomina diretta in qualità di «auditeur de justice à l'Ecole nationale de la magistrature» di quegli aspiranti che, anagraficamente collocati tra 31 e 40 anni, abbiano svolto per almeno 3 anni di attività di «juriste assistant».

Ora, la mia considerazione finale vuole principiarsi da qui, col voto che siano mantenute nell'organizzazione del nostro Ufficio del processo la funzione formativa del singolo e la natura di investimento della spesa sostenuta dall'Amministrazione per fargli maturare la relativa esperienza, evitando di soltanto aggregare risorse umane a programmi *tayloristici* di trattamento di affari giudiziari con l'obiettivo esclusivo quanto limitato del loro smaltimento seriale (penso esemplarmente, con preoccupazione, al riferimento ai compiti elettivi degli addetti all'UdP presso la Corte di cassazione, con univoco riferimento alla sezione tributaria). Restituire sempre al mercato del lavoro chi abbia terminato la sua esperienza senza poterne più durevolmente conservare il precipitato darebbe la dimensione dell'UdP come di una misura congiunturale e basta (in più, dati i requisiti d'ingresso, con costi formativi iniziali altissimi, un *front-loading* ai limiti dello spreco se si considera che il secondo reclutamento in programma è in ragione dell'instaurazione di rapporti di lavoro di durata appena biennale). All'inverso, una vera elevazione a sistema dell'UdP importa la necessità di assicurare che requisiti particolari (magari modulabili sulle attribuzioni degli uffici di destinazione e differenziabili) o esperienze specifiche (magari mettendo in connessione il *c.v. et s.* del candidato, *curricula* oggi sempre più ricchi e articolati, con la natura delle funzioni di destinazione) possano tracciare anche vie d'ingresso alternative alle carriere giudiziarie, quella di magistratura per prima.

Un disegno più organico non può non aprire a reclutamenti riservati e differenziati anche per uffici o gradi determinati (così è pure in Francia), in tal modo contribuendo alla positiva ibridazione sociologica e culturale nella composizione della magistratura, dotandone l'organico di anti-aggreganti naturali, capaci di inibire nel lungo periodo anche la produzione dei trombi corporativi più pericolosi.

Non devo dire io dell'ammissibilità in base alla nostra Costituzione di una pluralità dei criteri di reclutamento ammissibili per uffici o funzioni magistratuali diverse, soltanto voglio tornare per un istante al Brasile, e alla sua Costituzione che all'art. 94 finanche prescrive, per i giudici, il *c.d. Quinto constitucional*, cioè la quota di riserva laicale nella composizione degli uffici giudiziari che, di necessità, impone forme di selezione separate per tipi di aspiranti: « Un quinto dei seggi nei tribunali regionali federali, nei tribunali statali e dei distretti e territori federali sarà composto da membri del pubblico ministero, con più di dieci anni di anzianità, e avvocati di notoria sapienza giuridica e reputazione immacolata, con più di dieci anni di attività professionale effettiva».

Anche da questo angolo di osservazione, a me pare che l'UdP possa e debba essere considerato occasione propizia per innovazioni che, se e quando a regime, siano produttive di vantaggi ben più ampi e durevoli che lo smaltimento congiunturale dell'arretrato giudiziario.

Ferruccio Auletta

Ordinario dell'Università degli studi di Napoli Federico II